

IPSOA CON ANDAF - IV FORUM TAX

22 ottobre 2014 ore 06:46

Delega fiscale: gli approfondimenti e le questioni aperte

di **Caterina Alagna - Valente Associati GEB Partners**

La legge delega n. 23/2014 è stata la protagonista del Forum Tax 2014 organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA in collaborazione con ANDAF. Nel corso dell'evento si è discusso, in particolare, degli obiettivi di miglioramento dell'attuale sistema tributario italiano, al fine di renderlo più stabile e chiaro ai contribuenti, tenendo altresì conto degli sviluppi in ambito internazionale.

La delega fiscale per un nuovo rapporto Fisco-contribuente

Nel corso del **Forum Tax 2014** sono stati illustrati alcuni dei principi che hanno ispirato la legge n. 23/2014 (**legge delega fiscale**).

Certezza, trasparenza ed equità sono le condizioni che dovrebbero caratterizzare il futuro sistema tributario italiano, il quale dovrebbe essere dotato di procedure più rapide, che possano incoraggiare gli investimenti.

L'art. 7, lettera a), della legge n. 23/2014 delega il Governo a riformare l'attuale regime fiscale al fine di eliminare inutili complessità. Esso è, infatti, caratterizzato da distinti regimi di applicazione delle singole imposte come il regime ordinario, il regime dei minimi, il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.

L'art. 11, comma 1, lettera b) propone alcune novità che vanno a riformare i **regimi semplificati** per i contribuenti di minori dimensioni e invita il Governo ad introdurre nuovi regimi premiali per altre categorie di soggetti.

Per quanto riguarda invece i contribuenti "minimi", la legge delega prevede il pagamento di una imposta forfetaria in sostituzione di quelle finora previste purchè l'importo complessivo di imposta dovuta sia il medesimo di quello da corrispondersi a titolo forfetario.

L'art. 11, comma 1, lettera b) prospetta un adeguamento e coordinamento della disciplina dei "minimi" con i regimi fiscali in fase di introduzione. Tale intervento risponde alle richieste avanzate da migliaia di imprenditori e professionisti soprattutto per i primi anni di avvio di una nuova attività. Infine, in merito alle intenzioni di "snellimento" degli **adempimenti fiscali**, l'art. 7 della Legge, in coordinamento con l'art. 11, delega il Governo all'abolizione di adempimenti in materia di controllo ed accertamento non conformi al principio di proporzionalità.

La delega fiscale per un nuovo rapporto Fisco-impresa

Nel corso del **Forum Tax 2014** è stata inoltre discussa la **nuova imposta sul reddito imprenditoriale**, prevista all'art. 11, lettera a) della legge n. 23/2014, secondo cui, in fase di esercizio della delega, dovrebbero essere seguiti i seguenti **principi**:

a) "assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci. (...)".

La nuova imposta si basa essenzialmente su due aspetti:

- l'uguaglianza tributaria;
- riaffermazione del principio di progressività.

Tuttavia, essa potrebbe sollevare criticità sia dal punto di vista del cumulo delle imposte, sia da quello dell'accertamento delle stesse.

La nuova imposta sul reddito imprenditoriale prevede una aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES. Dunque, un soggetto passivo esercente attività di impresa, ma titolare anche di altri redditi di natura diversa, sarà assoggettato sia all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che a quella sul reddito delle persone fisiche.

La delega fiscale per le relazioni internazionali e comunitarie

La quarta edizione del Forum Tax ha rappresentato altresì l'occasione per effettuare un approfondimento con riguardo ai rapporti tra la Legge delega fiscale e gli sviluppi in ambito internazionale e comunitario in tema di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva e al fenomeno dell'erosione della base imponibile mediante il **profit shifting** (cd. BEPS).

Gli organismi internazionali (*in primis*, OCSE, Commissione europea e ONU) e i loro Stati membri hanno, negli ultimi anni, dedicato crescente attenzione e sforzi alla tematica della lotta all'evasione fiscale, alla pianificazione fiscale aggressiva e all'erosione della base imponibile mediante lo spostamento "artificioso" dei profitti dai Paesi cd. "a fiscalità avanzata" a quelli cd. "a fiscalità di vantaggio".

Nell'attuale contesto economico-politico, gli studi BEPS hanno acquisito grande importanza, anche a causa dell'attenzione mediatica dedicata al suindicato fenomeno, che ha costretto i Governi a fornire una risposta istituzionale, espressione della loro volontà di contrastare le politiche di pianificazione fiscale "moralmente" inaccettabili.

L'intervento del Legislatore italiano si pone sulla medesima linea. Con l'approvazione della Legge delega per la riforma del sistema fiscale (e con i decreti di attuazione della stessa) si intende intervenire in maniera decisa nei confronti dei comportamenti evasivi, anche mediante l'attuazione di modelli diretti ad introdurre un nuovo sistema dei rapporti Fisco-contribuente.

Non meno rilevante, in quest'ottica, appare il tentativo di una compiuta definizione del concetto di "**abuso del diritto**", mentre, nell'ambito dei lavori BEPS, specifici approfondimenti sono riservati alle criticità sollevate dalle pratiche che integrano "**abuso dei trattati**" ("treaty abuse"), con l'obiettivo di introdurre efficaci misure di contrasto.

Il treaty abuse si manifesta, di norma, mediante lo sfruttamento delle differenze nei trattati stipulati tra i vari Stati o mediante l'interposizione di un soggetto residente in uno Stato terzo nel flusso reddituale Stato della fonte-Stato del beneficiario effettivo. Con l'obiettivo di combattere siffatto fenomeno, l'OCSE evidenzia la necessità di includere nelle convenzioni contro le doppie imposizioni una specifica "anti-abuse rule" basata sulle disposizioni in tema di "limitation-on-benefits" contenute nei trattati conclusi tra Stati Uniti e alcuni altri Paesi. Non meno importante si presenta la previsione di una clausola anti-abuso generale, la quale costituisce espressione del principio secondo cui i benefici derivanti da una convenzione fiscale non dovrebbero essere usufruiti nel caso in cui uno degli obiettivi fondamentali della transazione posta in essere sia quello di trarre vantaggio da una data disposizione convenzionale, in contrasto con lo scopo del trattato medesimo.

Un'area di particolare rilievo nel contesto degli studi BEPS è quella che attiene alla digital economy. Le questioni connesse alla tassazione dell'economia digitale si presentano alquanto complesse e una loro compiuta definizione richiede approfondimenti da effettuarsi in un arco temporale significativo.

Nel documento "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy", pubblicato dall'OCSE il 16 settembre 2014, vengono fornite raccomandazioni preliminari per la disciplina delle transazioni digitali e vengono altresì dettate le linee per lo svolgimento dell'attività di studio a livello internazionale sul tema.

Il lavoro svolto dalla Task Force ad hoc costituita consente di fissare alcuni principi sui quali dovrebbe essere imperniata l'attività futura.

Sul versante dell'imposizione indiretta, l'**IVA nelle transazioni** cd. **business-to-consumer** (B2C) è ritenuta una "pressing issue" la quale richiede un intervento immediato al fine di proteggere le

entrate erariali ed assicurare un “level playing field” tra fornitori esteri e fornitori nazionali. Non meno importante appare la caratterizzazione, secondo le vigenti disposizioni convenzionali, di determinati pagamenti effettuati nel contesto dei nuovi modelli di business tipici dell’economia digitale, in particolare i cd. “cloud computing payments” (inclusi i “payments for infrastructure-as-a-service, software-as-a-service, and platform-as-a-service transactions”).

Gli interventi del Forum:

- In diretta dal Forum tax, l'intervento di Stefano Loconte
- In diretta dal Forum tax, l'intervento di Piergiorgio Valente
- In diretta dal Forum tax, l'intervento di Antonio Tomassini
- In diretta dal Forum tax, l'intervento di Guido Guetta
- In diretta dal Forum tax, l'intervento di Antonio Iorio
- In diretta dal Forum tax, l'intervento di Massimo Basilavecchia
- In diretta dal Forum tax, l'intervento di Gianfranco Ferranti

Copyright © - Riproduzione riservata